



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 26/2024/C

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Cons. Federico Lorenzini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.8515/C del registro di segreteria;

proposto da XXX (CF: XXX) nato a XXX il XXX, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti Andrea De Bonis e Luigi Verardi e, con questi, elettivamente domiciliato

presso il domicilio digitale del primo: andreadebonis@pec.studio

legaledebonis.com;

contro la Guardia di Finanza C.I.A.N.;

avverso le determinazioni nn.82 del 13/01/2016 e 956 del 12/3/2019 e la nota

prot. n. 342799/2017 del 14/11/2017 del Centro Informatico Amministrativo

Nazionale della Guardia di Finanza - Ufficio Trattamento Economico Personale

in Quiescenza con cui è stato negato il richiesto trattamento pensionistico diretto

di privilegio;

visti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 19 marzo 2024, con l'assistenza del segretario

d'udienza Dott. ssa Angela Micele, l'Avv. Luigi Verardi per il ricorrente e il

Tenente Colonnello Michele Rossini per la Guardia di Finanza.

Premesso in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il sig. XXX - già Luogotenente presso la Guardia di Finanza - impugnava la determinazione n.82 del 13/01/2016 che negava il riconoscimento della causa di servizio per l'infermità "Ipertensione arteriosa", la determinazione n.956 del 12/3/2019 che negava, tra le altre, la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Cardiopatia ischemico-ipertensiva" e la nota prot. n.342799/2017 del 14/11/2017 del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza - Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza che rigettava la sua domanda del 24/10/2011 tesa ad ottenere la concessione del trattamento pensionistico privilegiato, questo sulla scorta dei pareri resi dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio dal 2012 al 2017, giudicando non riconducibili a fatti di servizio le richiamate infermità.

Con l'atto introduttivo, dopo aver descritto l'attività svolta presso il Corpo, chiedeva di "*A) accertare e dichiarare la dipendenza da causa e/o concausa di servizio delle infermità Ipertensione arteriosa, Cardiopatia ischemico/ipertensiva, Note di gastroduodenite, Colite spastica*", diagnosticate al sig. XXX; *B) riconoscere il diritto del ricorrente all'invocato trattamento pensionistico privilegiato vitalizio per le infermità diagnosticategli (ivi comprese quelle denunciate nella domanda di pensione privilegiata e già riscontrate dipendenti da causa di servizio) ascrivibili per cumulo quantomeno alla V ctg. Tab. A vitalizia, ovvero a quella ritenuta di giustizia, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda del 24/10/2011, oltre interessi e rivalutazione sul maturato economico; C) in ipotesi di resistenza, condannare l'Amministrazione al pagamento delle competenze del presente giudizio. In via istruttoria: -disporli CTU medico legale con visita diretta del ricorrente al fine di accertare la dipendenza da causa o concausa di servizio limitatamente all'infermità Ipertensione arteriosa, Cardiopatia ischemico/ipertensiva, Note di gastroduodenite, Colite spastica, nonché l'esatta ascrivibilità della categoria di pensione di tutte le infermità denunciate nella domanda di pensione privilegiata, ivi comprese quelle già giudicate SI dipendenti da causa di servizio, singolarmente e per cumulo".*

Con memoria di costituzione del 25/11/2019 il C.I.A.N. della Guardia di Finanza eccepiva l'infondatezza del ricorso alla luce del quadro normativo di riferimento e ritenendo l'operato dell'Amministrazione pienamente legittimo.

Successivamente, con ordinanza n.1/2023 si revocava la C.T.U. affidata al Ministero della Salute, in considerazione dell'immotivato e prolungato ritardo nel deposito della relazione peritale, disponendosi l'acquisizione di parere tecnico da parte del C.M.L. dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza inteso a stabilire la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, dei requisiti e delle condizioni di eventuale spettanza di quanto richiesto.

In data 04/01/2024 l'Organo incaricato provvedeva a depositare la relazione di perizia medico legale laddove, dopo aver richiamato gli esiti dell'esame della documentazione acquisita al fascicolo e con specifico riferimento ai quesiti posti, concludeva nel senso di giudicare le diagnosticate infermità dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili, per cumulo, alla 5^a ctg. Tab. A.

Altresì, con memoria del 6/3/2024 la Guardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale - Ufficio Contenzioso Trattamento Economico, comunicava di aver avviato "*l'attività di rideterminazione*" disposta dal TAR Basilicata con sentenza n.45/2024 in riferimento all' infermità "*Ipertensione arteriosa*" giudicata non classificabile.

In sede di udienza dibattimentale il difensore costituito confermava le deduzioni e conclusioni formalizzate negli atti di causa. Il rappresentante dell'Amministrazione si riportava agli scritti defensionali depositati.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso appare meritevole di accoglimento secondo quanto appresso precisato. In particolare, il giudizio verte sull'accertamento dei presupposti per il riconoscimento, in capo al ricorrente, della pensione di privilegio. Nella fattispecie

si osserva come la relazione peritale depositata dal Collegio medico - legale dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, con riferimento ai "... *numerosi fattori di rischio occupazionali tra cui: fattori di rischio fisici ... ; fattori di rischio chimici ... fattori di rischio legati all'organizzazione ed allo stress lavoro correlati...*", ed alla luce del lavoro svolto dal sig. XXX, abbia valutato le infermità patite dal ricorrente dipendenti da causa di servizio, evidenziando come "... *nel corso della carriera militare, protrattasi dal 1970 al 2011, il Sig. XXX abbia svolto ruoli di responsabilità partecipando a missioni operative, ricoprendo ruoli di responsabilità con incarichi e numerose attività correlabili, in linea con il dato di letteratura, all'insorgenza di stress lavoro relato. A sostegno di tanto, vengono anche i giudizi di dipendenza da causa di servizio di patologie come le note di gastroduodenite che già nel 1978 era giudicata SI dipendente da causa di servizio dalla CMO di Messina e della colite spastica giudicata sì dipendente da causa di servizio dalla CMO di Palermo (1985). Patologie che in molte casistiche di letteratura trovano tra i fattori di rischio proprio lo stress, categoria entro la quale è possibile annoverare lo stress lavoro relato. [...] In summa, avuto riguardo al quadro patologico come definito a seguito di visita diretta della CMO di Bari espletata in data 5.10.2011 [...] si deve evidenziare che il dato di letteratura consente di confermare il giudizio reso dalla CMV nel parere n.932342023, riconoscendo che gli invocati eventi del servizio prestato, si appalesano tali da essere considerati come fattori concausali efficienti e determinanti sull'insorgenza o quantomeno sull'aggravamento delle affezioni 'Ipertensione Arteriosa' e 'Cardiopatia Ischemico Ipertensiva'. Del pari, i medesimi eventi di servizio si appalesano tali da poter essere considerati come fattori concausali efficienti e determinanti nell'insorgenza o quantomeno nell'aggravamento delle infermità note di Gastroduodenite che già nel 1978 era giudicata sì dipendente da causa di servizio dalla CMO di Messina e della colite spastica già giudicata sì dipendente da causa di servizio dalla CMO di Palermo (1985). ... "*

L' Organismo incaricato ha concluso ritenendo come allo stato attuale il sig. XXX fosse portatore di un quadro patologico invalidante ascrivibile nel complesso, per cumulo, alla 5^ ctg. Tab. A.

Questo Giudice ritiene che l'apporto conoscitivo recato dalla relazione peritale rassegnata dal C.M.L. incaricato si riveli determinante ai fini della decisione del giudizio che viene adottata riconoscendo al sig. XXX la pensione di privilegio di 5[^] ctg. Tab. A, a far tempo dall'1/11/2011, primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda del 24/10/2011, con conseguente riliquidazione della pensione previa decurtazione delle somme già percepite con il trattamento previdenziale attualmente in godimento. Sui maggiori ratei spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria - quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi - con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, nella sua composizione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione con ogni conseguente condanna al pagamento del dovuto;

-

c

condanna il C.I.A.N. Guardia di Finanza alle spese di lite per € 700,00.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 19 marzo 2024.

Visti gli artt. 167, co.1 c.g.c. e 429 c.p.c. si deposita la sentenza nello stesso giorno dell'udienza di discussione del giudizio.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente

Cons. Federico Lorenzini

In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 19 marzo 2024

Il Responsabile Settore Giudizi

f.to digitalmente

Dott. ssa Angela Micele